

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1715 del 10/04/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA ABSOLUTE S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOC. CASONI DI GARIGA, VIA PETRARCA N. 4. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1816 del 10/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno dieci APRILE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA ABSOLUTE S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOC. CASONI DI GARIGA, VIA PETRARCA N. 4. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 12.7.2017 n. 3649 con la quale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, veniva adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive" svolta dalla ditta ABSOLUTE S.P.A. nello stabilimento in oggetto e rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero del 21.7.2017. L'AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTE:

1. l'istanza della Ditta ABSOLUTE S.P.A. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Valnure e Valchero con nota del 3.1.2018 (prot. Arpae n. 56 di pari data) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguente alla modifica sostanziale dello stabilimento richiedendo i seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici, rispetto alla quale viene dichiarato il proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzata;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 2.2.2018 (prot. Arpae n. 1626 di pari data);

PRESO ATTO che

- la modifica riguarda:
 - la dismissione dell'impianto di aspirazione e filtrazione generante l'emissione E5;
 - la riattivazione dell'impianto di aspirazione e filtrazione correlato alla falegnameria (emissione E6);
 - l'installazione di nuovi impianti: pulizia nel reparto montaggio generante l'emissione E13 (è prevista una contemporaneità di funzionamento delle postazioni pari al 50% su un totale di 20 postazioni di lavoro), sigillatura rinforzi (E14) in sostituzione di quello esistente (detto impianto di aspirazione è stato dimensionato per una contemporaneità di funzionamento delle prese aspiranti pari al 60% - 28 prese su un totale di 48), due centrali di trattamento aria a servizio dell'impianto di laminazione (E15), caldaia a metano correlata ai due nuovi impianti di trattamento aria (E16);
 - l'installazione di due nuovi elettroaspiratori a servizio dell'attività di laminazione (E17);
 - le prescrizioni di cui alle lettere k) ed l) dell'autorizzazione vigente per le quali viene richiesto un innalzamento della percentuale massima di stirene nel gelcoat dal 25 al 30%. Tale variazione è richiesta a titolo cautelativo, dal momento che l'Azienda riferisce che i prodotti a minor impatto certificati per la nautica presentano un contenuto di stirene che va dal 25 al 27%. Il prodotto di cui viene fornita la scheda di sicurezza presenta un contenuto massimo di stirene del 27%;

- non si sarà aumento dei consumi di materie prime;
- sono presenti impianti di combustione medi (emissioni E7, E8, E9 ed E12) rispetto ai quali il gestore osserva che non risultano tecnicamente convogliabili ad un solo punto di emissione; il medio impianto di combustione generante E16, posizionato ad una non trascurabile distanza dagli altri e quindi non convogliabile ad un solo punto di emissione con essi, si qualifica come "nuovo" ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 152/06;
- le acque utilizzate per scopi geotermici (produzione di energia termica per la climatizzazione estiva ed invernale dello stabilimento in oggetto) vengono scaricate in acque sotterranee mediante n° 2 pozzi di reimmissione dando origine a n° 2 scarichi (S1 ed S2);
- il sistema geotermico è di tipo "Open Loop", in quanto l'acqua, dopo l'utilizzazione geotermica, viene reimpressa in falda in un pozzo diverso da quello utilizzato per l'emungimento;
- le acque utilizzate per scopi geotermici vengono scaricate nella medesima falda delle acque emunte;
- lo stabilimento è interessato anche dallo scarico di acque reflue domestiche, nonché da acque piovane e di dilavamento in pubblica fognatura (non soggette ad autorizzazione);

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole del Comune di Podenzano reso con nota 13.2.2018 (prot. Arpae n. 2295 del 14.2.2018) relativamente agli aspetti di compatibilità urbanistico-edilizia per le emissioni in atmosfera e relativamente alla matrice rumore;
- nota n. 16369 del 28.2.2018 (prot. Arpae n. 3397 del 1.3.2018) con la quale il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole, facendo presente che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA formulato dal Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza con nota n. 5088 del 27.3.2018;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;*

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ABSOLUTE S.P.A.**;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ABSOLUTE S.p.A.** (COD. FISC 01359770334) per l'attività di "costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4 (che è anche sede legale) a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 REFILATURA E LEVIGATURA

Portata massima	100000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 LAMINAZIONE

Portata massima	166000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 LAMINAZIONE

Portata massima	166000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 LAMINAZIONE

Portata massima	83000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 FALEGNAMERIA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	8	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW

Portata massima 3000 Nm³/h
Durata massima 220 gg/anno
16 Ore/g
Altezza minima 8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolare 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW

Portata massima 3000 Nm³/h
Durata massima 220 gg/anno
16 Ore/g
Altezza minima 8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolare 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E10 GRUPPO ELETTROGENO

EMISSIONE N. E11 FALEGNAMERIA

Portata massima 18000 Nm³/h
Durata massima 220 gg/anno
16 Ore/g
Altezza minima 13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E12 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW

Portata massima 3000 Nm³/h
Durata massima 220 gg/anno
16 Ore/g
Altezza minima 8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolare 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E13 PULIZIA REPARTO MONTAGGIO

Portata massima 2400 Nm³/h
Durata massima 220 gg/anno
16 Ore/g
Altezza minima 8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E14 SIGILLATURA RINFORZI

Portata massima 64000 Nm³/h
Durata massima 220 gg/anno
16 Ore/g
Altezza minima 13 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolare 5 mg/Nm³
Composti organici volatili 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E15 LAMINAZIONE

Portata massima 180000 Nm³/h
Durata massima 220 gg/anno
16 Ore/g
Altezza minima 13 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1500 KW

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E17 LAMINAZIONE

Portata massima	90000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili	50 mg/Nm ³

- a) in caso di funzionamento delle linee di aspirazione a servizio di più postazioni in condizioni diverse da quelle progettate, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione delle emissioni;
- b) le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno (emissione E10) ed i relativi consumi di combustibile (che deve rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 152/06) vanno riportati su un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 13649 per la determinazione del **COV**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E14, E15, E16 ed E17 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- g) i monitoraggi miranti alla verifica del rispetto del limite di COV devono riportare le singole sostanze presenti in emissione;
- h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) le operazioni di gelcoattatura, laminazione, polimerizzazione, rinforzatura, sigillatura e rifilatura devono essere svolte negli appositi locali, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano. Questi dovranno essere mantenuti in costante depressione in modo da minimizzare le emissioni diffuse, in particolare, dei COV;
- j) la ditta non deve superare i seguenti consumi massimi **annui**:

resina poliestere con contenuto massimo di stirene pari a 35% in peso	380000 kg/anno
gelcoat con contenuto massimo di stirene pari al 30% in peso	60000 kg/anno
catalizzatore	5200 kg/anno
acetone	60000 kg/anno

- k) la ditta non deve superare i seguenti consumi medi **giornalieri** su base settimanale:
- | | |
|---|-----------|
| resina poliestere con contenuto massimo di stirene pari a 35% in peso | 1950 kg/d |
| gelcoat con contenuto massimo di stirene pari al 30% in peso | 310 kg/d |
| catalizzatore | 27 kg/d |
| acetone | 308 kg/d |
- l) i consumi massimi annui e medi giornalieri su base settimanale vanno calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto;
- m) i consumi giornalieri di resina poliestere, gelcoat, catalizzatore, acetone, nonché di adesivo e sigillante silicone utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- n) ogni variazione dell'impiego di materie prime deve essere preventivamente comunicato all'Arpae nodo di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
- o) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una **stima dell'emissione totale annua di COV** dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- p) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni E6, E13, E14, E15, E16 ed E17 è fissato a tre mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- q) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni E6, E13, E14, E15, E16 ed E17 è fissato a quattro mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- r) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'arpae ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno:
- tre monitoraggi delle emissioni E6, E13, E14, E15, E16 ed E17 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - almeno un monitoraggio ai medi impianti di combustione esistenti generanti le emissioni E7, E8, E9 ed E12. Detti monitoraggi possono ritenersi sostitutivi di quelli previsti con periodicità almeno annuale alle suddette emissioni;
- s) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- t) per gli impianti di combustione che si configurano quali impianti di combustione medi esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;**
3. di impartire le seguenti prescrizioni **per i n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici** mediante n° 2 pozzi di reimmissione:
- a) **sulle acque di resa** devono essere effettuati con cadenza almeno semestrale (periodo estivo e periodo invernale) i controlli per i parametri Temperatura, pH, conducibilità, potenziale redox, carica batterica totale a 20°C e portata;
- b) i dati del monitoraggio di cui sopra devono essere resi disponibili all'autorità di controllo;
- c) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino, anche provvisoriamente, il regime e la qualità degli scarichi, la ditta in oggetto deve:
- immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpae e all'A.U.S.L. di Piacenza indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità;
 - attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata;
 - dare comunicazione ai medesimi Enti una volta ripresa la piena efficienza;

- d) la Ditta in oggetto deve preventivamente comunicare all'Arpae, ogni eventuale modifica delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo che** il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
5. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa al presente provvedimento;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.